

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MATTEOTTI GIANCARLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		RAUCCI	1495, 1496, 1497
PRESIDENTE	1492	MAROTTA VINCENZO	1496, 1497, 1498
Comunicazioni del Presidente:		CAPONI	1496
PRESIDENTE	1492	CALASSO	1497, 1498
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2646)		Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine. (3385)	
PRESIDENTE	1492, 1493	PRESIDENTE	1498, 1499
RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i>	1492	GRILLI GIOVANNI	1498
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1493	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TREBBI	1493	Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi. (3161)	
ALBERTINI	1493	PRESIDENTE	1499
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1499
Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (3294)		TOGNI GIULIO BRUNO	1499
PRESIDENTE	1493, 1495, 1496, 1497, 1498	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1499
ANZILOTTI, <i>Relatore</i>	1493, 1494, 1495, 1497	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . 1494, 1495		Agevolazioni tributarie a favore della società finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3353)	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1495, 1496, 1498	PRESIDENTE	1502
		RESTIVO, <i>Relatore</i>	1502
		MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1502

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3355)	
PRESIDENTE	1502, 1503
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1502
RAUCCI	1503
ZUGNO	1503
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1503

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Maxia e Scarlato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Coggiola è sostituito dal deputato Caponi. Comunico inoltre che interviene alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Marotta Vincenzo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni ».

Do la parola all'onorevole Russo Vincenzo affinché ci dia qualche ulteriore chiarimento in merito al disegno di legge.

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame persegue, come del resto risulta dallo stesso titolo, un limitato scopo: fissare un nuovo termine alla validità della franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. Si tratta di agevolazioni che vennero concesse per la prima volta con la legge 7 maggio 1925, n. 715, legge confermata poi da ulteriori disposizioni di proroga fino alla approvazione della legge 21 maggio 1956, numero 694.

I motivi che orientarono il legislatore verso la concessione di tali facilitazioni sono tuttora validi in quanto con le agevolazioni in questione si tendeva ad agevolare gli operatori che si adoperavano al fine di aumentare la disponibilità di fonti di energia. In tal modo si permetteva di favorire lo sviluppo economico del paese. Se oggi abbiamo avuto anche altre forme di maggiore incremento della produzione lo dobbiamo appunto alla maggiore disponibilità di fonti di energia. Gli stessi motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge esistono tuttora ed hanno la stessa validità ed è per questo che ritengo che la Commissione non possa non approvare il provvedimento ad essa proposto.

Occorre però precisare, a questo punto, che il Senato ha approvato un nuovo articolo, l'articolo 4, da esso aggiunto, che colma una lacuna dipendente forse da inesperienza o da non completa conoscenza del problema, articolo che rappresenta praticamente una norma transitoria. La legge 21 maggio 1956, n. 649, infatti porta, in sé, delle imperfezioni di ordine tecnico; sussiste cioè, oggi, l'assurdo che, se un operatore importa tutta una macchina, nel suo complesso, fruisce delle facilitazioni doganali previste ma se, invece, importa solo parte o parti della stessa macchina, non è coperto dalle agevolazioni. Ciò urta, evidentemente, con lo spirito della legge che è di favorire gli operatori che agiscono nel campo della ricerca delle fonti di energia. Di qui la necessità di dare una compiutezza alla legge onde evitare ad esempio che, nel caso si rompa uno scalpello di perforazione od altra parte di macchina, l'operatore debba pagare, per quel pezzo, i diritti doganali.

Vi è inoltre un altro aspetto che bisogna tener presente e che forse non è presente a coloro che non conoscono tutte le strutture e le esigenze di una macchina che opera nel campo della ricerca di idrocarburi e vapori endogeni, quello degli speciali cementi che

non sono, come si potrebbe pensare, parte complementare, ma parte integrante in quanto non servono solo per la lubrificazione che, come è noto, è essenziale al funzionamento di ogni impianto meccanico, delle parti che provvedono alla perforazione ed a riportare in superficie alcuni detriti che, all'esame geochimico degli scienziati rivelano gli strati toccati, ma servono anche a cementare il pozzo.

Anche gli emendamenti, quindi, sottoposti alla vostra attenzione e già approvati dal Senato ritengo debbano incontrare la approvazione della Commissione. Essi, però, debbono essere presi in esame ed in considerazione da parte della Commissione economica europea e vorrei di conseguenza pregare l'onorevole Presidente ed il rappresentante del Governo di far presente la preoccupazione da me prospettata ai competenti organi e di far conoscere questi emendamenti così che una volta accettati in quella sede essi possano poi tornare dinanzi a noi completando così il provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha terminato il suo intervento col ricordare come l'esame del provvedimento a noi sottoposto fosse stato arrestato perché si attendeva da parte del Governo notizia circa il parere della Commissione economica europea. Desidererei conoscere se il rappresentante del Governo è ora in grado di fornire questi chiarimenti e se è quindi possibile proseguire nell'esame del provvedimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Debbo precisare che il provvedimento in esame non è di iniziativa del Ministero delle finanze, bensì del Ministero dell'industria ed il commercio per cui il Ministero delle finanze non ha ancora avuto alcuna comunicazione al riguardo dal Ministero proponente. Di fronte alla richiesta avanzata dall'onorevole Relatore, tendente a conoscere se la Commissione competente del Mercato comune ha dato il suo nulla osta, che, evidentemente, dovrebbe essere estensivo anche agli emendamenti proposti, non posso far altro che impegnarmi a richiedere immediatamente notizie al Ministero dell'industria così da potere, ritengo, nella settimana ventura, fornire gli elementi richiesti.

TREBBI. Desidererei solo avere alcune informazioni, conoscere cioè, le ditte che in Italia hanno importato i macchinari di cui trattasi e la quantità del macchinario del genere importato negli ultimi cinque anni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo si tratti di quantità di molto rilievo.

ALBERTINI. Si dovrebbe quindi provvedere al rimborso dei dazi pagati sulle parti staccate e pezzi di ricambio dei macchinari.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (3294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

L'onorevole Anzilotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANZILOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, che reca norme a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, viene a modificare e, in qualche parte a migliorare, quella che era la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, che riguardava l'ordinamento delle carriere del personale dei Monopoli di Stato.

Durante questo periodo di tempo si è visto che, specialmente in seguito alle nuove disposizioni di carattere generale e per certe situazioni che si sono rivelate lacunose, si è visto che era necessario presentare un nuovo provvedimento.

Questo provvedimento, a mio parere, si può dividere in cinque punti essenziali.

Il primo riguarda le disposizioni di carattere generale, il secondo il ripianamento di alcune particolari situazioni di gruppi o di luoghi, il terzo riguarda il trattamento economico, con miglioramenti e benefici vari; il quarto riguarda l'adeguamento, il ritocco alle tabelle organiche con riduzioni di unità di tabella e il quinto concerne la maggiore partecipazione del personale agli organi collegiali.

Nelle disposizioni di carattere generale, rientrano quelle del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3 e la recente legge « Tessitore » del 22 ottobre 1961, numero 1143, che estendono i benefici combattentistici con la istituzione di una seconda qualifica nel ruolo aggiunto del personale tecnico direttivo. Sono previsti anche esami intermedi di carriera per l'accesso alla terza anziché alla seconda qualifica dei ruoli organici. Questi sono punti che mi paiono rispondenti ai fini della legge, quando si consideri che si tratta di un adeguamento alle disposizioni di carattere ge-

nerale. Per quanto riguarda il ripianamento di alcune particolari situazioni, è previsto il passaggio, a domanda, nella carriera esecutiva, del personale ausiliario che disimpegni mansioni di altro ordine. È previsto anche l'inserimento del personale dell'ex ministero per l'Africa italiana.

In altro punto è previsto il passaggio in ruolo, attraverso concorsi, degli operai stagionali delle qualifiche coltivazioni tabacchi in servizio dal 1952. Questo all'articolo 21.

Per quanto riguarda il trattamento economico e i miglioramenti e benefici vari al personale, si è tenuto conto che i Monopoli sono una azienda industriale, perlomeno a carattere tecnico-industriale, e non a carattere burocratico.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È un bene che non abbia carattere burocratico.

ANZILOTTI, *Relatore*. Appunto, ma a parte questa considerazione, viene introdotto il principio che agli impiegati per le qualifiche corrispondenti fino all'ex grado VIII, incluso, vengono aumentati i coefficienti, in relazione a quelli che sono i coefficienti delle poste, per analoghe mansioni.

Vengono previsti altri benefici anche per gli operai specializzati, chiamati capi d'arte, capi operai. I benefici sono in relazione a un maggiore impegno e all'affaticamento mentale che può derivare da questo lavoro. È un tentativo di introdurre nell'Amministrazione il trattamento differenziato per il compito differenziato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È il tentativo di introdurre gli intermedi, un po' alla volta. Bisogna comunque tener presente che introdurre gli intermedi nell'Amministrazione dello Stato non è cosa semplice come lo è per l'industria.

ANZILOTTI, *Relatore*. Il punto è questo: dove c'è un maggiore impegno e una maggiore responsabilità e un maggiore affaticamento mentale, una maggiore tensione, a questo deve corrispondere un migliore trattamento economico.

Questo problema appare più evidente ora che l'Amministrazione tende a meccanizzare il più possibile la produzione. Ho saputo, per esempio, che anche i sigari « toscani » dovranno ora essere fatti con macchine. Personalmente, come fumatore di « toscani », non posso molto apprezzare questa iniziativa. Vi è poi la concessione di ferie alle maestranze stagionali in misura di una giornata al mese, purché abbiano compiuto tre mesi di lavoro.

Per quel che riguarda gli adeguamenti e i ritocchi alle tabelle organiche, che sono con-

nessi con la riduzione dell'unità di tabella, si presenta il problema della esigenza di un maggiore bisogno delle categorie specializzate e la progressiva eliminazione delle categorie comuni.

In queste tabelle si prevede una riduzione di quattromila unità rispetto all'organico precedente.

Il punto riguardante la maggiore partecipazione del personale agli organi collegiali, si trova all'articolo 16, dove due rappresentanti del personale sono inseriti nella commissione di disciplina su cinque che la compongono.

Questa legge ha decorrenza dal primo luglio 1961.

Per il parere della Commissione affari costituzionali vi è da dire che la detta Commissione aveva espresso parere favorevole subordinandolo alla modifica delle tabelle, ad una modifica formale, cioè, tale che alle singole tabelle corrispondano i coefficienti di retribuzione come indicati nella tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ciò per esigenze di uniformità ai criteri con i quali sono redatte le tabelle organiche di tutte le amministrazioni statali. È cosa che si può fare rapidamente, ciò che ho diligentemente fatto; gli ultimi quattro quadri aggiunti in fondo al provvedimento, dovranno essere soppressi, secondo il parere della Commissione I perché potrebbero essere o inutili o, addirittura, dannosi.

La Commissione I ha poi rilevato, per quanto riguarda l'articolo 14, che il sistema delle promozioni alle qualifiche ivi indicate, è quello della scelta, mentre essa subordina il proprio parere favorevole alla sostituzione di detto sistema con quello della promozione a scrutinio per merito comparativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 90 del 1961 relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato.

È questo un emendamento che può facilmente venire apportato e che non viene ad incidere sulla sostanza della legge.

Per quanto attiene alla struttura del ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella C, la Commissione I è contraria alla conformazione della stessa per la sua singolarità, poiché prevede per le due qualifiche iniziali, un organico complessivo inferiore al numero dei posti fissati per la qualifica intermedia. Notava, cioè, la I Commissione, che se si esamina il totale, non si ha la piramide che deve esserci nelle carriere dello Stato per cui si deve

partire da una base larga e giungere ad un vertice. Non è più una piramide, ma una losanga. Si ritiene, dalla Commissione I, che detta struttura contrasti con i criteri che ispirano l'ordinamento delle carriere che, in via generale, comportano una decrescenza di posti nelle qualifiche superiori, in aderenza al principio della gerarchia su cui si fonda l'ordinamento amministrativo; è una concezione questa che la Commissione I potrebbe anche voler mantenere ma ritengo che l'Amministrazione non abbia torto quando insiste nel senso che anche nella precedente tabella, quella della legge n. 1417, vi era, magari più attenuata, questa mancanza di piramide. Era cosa che si notava di meno ma, essendo stata introdotta una nuova qualifica e tolta quella di vice direttore di stabilimento di I classe e di II classe, essendo state riformate queste tabelle nelle qualifiche, si insiste nel dire che per ogni stabilimento vi deve esser un ispettore generale tecnico di prima o di seconda classe, secondo l'importanza dello stabilimento, poi un vice direttore di stabilimento e, a questo punto, il vivaio. Questo vivaio ha un nuovo apporto: consigliere tecnico e consigliere tecnico di I classe. Se quindi, la I Commissione fosse costretta a procedere ad un ingrandimento, questa base dovrebbe lasciarla così come essa è, essendovi la necessità di questo vivaio in posizione di attesa, di preparazione di dirigenti. Potremmo, ritengo, anche dire che abbiamo tenuto conto di quanto prospettato ma che esigenze particolari dell'amministrazione dei monopoli di Stato non consentono di vedere come si possa costruire quella piramide. Naturalmente, prima di procedere alla votazione della legge, si sentirà, di nuovo al riguardo la I Commissione.

La I Commissione affari costituzionali, infine, segnala alla nostra di valutare la opportunità di inserire nei ruoli, gli impiegati dei « ruoli aggiunti » onde far sì che dalle tabelle relative alle singole carriere dei singoli ruoli, risulti la consistenza complessiva dei ruoli. Debbo al riguardo osservare che, aggiungendo nei ruoli impiegati dei ruoli aggiunti, si crea un nuovo ruolo aggiunto mentre non vi è bisogno di questo personale in più; il numero previsto nelle tabelle è quello che è; di qui la conseguenza che non mi pare si dia la necessità di inserire i « ruoli aggiunti » nei ruoli normali. L'osservazione può venire esaminata ma non ritengo che se ne debba tener conto.

Vi è poi il parere contrario della Commissione bilancio che non è ancora mutato, il che crea la impossibilità di votare a scrutinio se-

greto il disegno di legge finché non sia stato mutato in favorevole.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sarà cambiato in favorevole quanto prima; almeno così mi è stato detto dall'onorevole Presidente della Commissione bilancio, dato che si ritiene che con maggior approfondimento dello studio della questione possa esprimersi un parere non contrario.

ANZILOTTI, *Relatore*. Ciò che aveva ritardato la discussione in questa sede del provvedimento in esame era proprio il parere della Commissione bilancio che riteneva di non poter esprimere, allo stato delle cose, parere favorevole in quanto occorreva trovare la copertura della maggiore spesa. La copertura sarebbe stata trovata con una riduzione della spesa destinata ad acquistare tabacchi esteri. Mi domando però come si possa fare a spendere di meno nell'acquisto di tabacchi esteri quando, comunque, si debba farne l'acquisto. Probabilmente il tabacco estero costa meno del tabacco nazionale e così si può realizzare una economia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MATTEOTTI GIANCARLO

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo avuto notizia che la Commissione bilancio tornerà ad esprimersi in senso favorevole; il problema della copertura è stato risolto e la detta Commissione appropverà la copertura proposta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di iniziare subito la discussione generale, perché gli emendamenti presentati a questo provvedimento sono numerosi e la loro discussione richiederà molto tempo. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di attenersi, nei loro interventi, al tema generale della legge, senza far cenno agli emendamenti, che verranno discussi in sede di esame degli articoli.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

RAUCCI. Voglio limitarmi ad alcune brevissime considerazioni. Noi prendiamo atto del fatto che ci troviamo di fronte a un provvedimento assai importante e urgente, sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali.

Appare però evidente che il provvedimento, così come viene presentato, è insufficiente ad affrontare la complessa materia e i vari problemi della categoria dei dipendenti dell'azienda dei Monopoli di Stato. Noi ci auguriamo che la insufficienza derivi da una scarsa valutazione, da parte del Governo, dei pro-

blemi stessi e non da una scelta che il Governo ha voluto fare.

D'altra parte, gli emendamenti che da tutte le parti sono stati presentati e che rispondono alle esigenze di questa categoria, ci dicono chiaramente che la formulazione della legge è insufficiente.

D'altra parte, il numero così vasto di emendamenti che sono stati presentati, non ci consente di esaminare, oggi, gli articoli della legge, anche perché gli emendamenti stessi vanno ordinati.

Propongo quindi di rinviarne la discussione ai singoli articoli. Questo ci consentirebbe anche di prendere contatti con i rappresentanti delle varie parti della Commissione, al fine anche di formare un Comitato ristretto che studiasse gli emendamenti col Governo. Nella prossima seduta ci sarebbe così possibile procedere ad un rapido esame della legge.

MAROTTA VINCENZO. Come presentatore di numerosi emendamenti, mi associo a quello che ha detto l'onorevole Raucci. Dopo aver completato la discussione generale, un rinvio ci consentirebbe anche di esaminare bene i vari emendamenti proposti eliminando quelli che non sono assolutamente necessari, dopo aver ascoltato in altra sede le organizzazioni sindacali.

Voglio sottolineare l'attesa della categoria e specialmente di coloro che non hanno, in virtù della legge delega, un trattamento differenziato. Noi non dobbiamo deludere questa loro attesa. Prima di Natale dovremmo varare questa legge anche perché una scadenza successiva potrebbe portare a delle notevoli difficoltà.

PRESIDENTE. Vorrei precisare un punto: si tratta di una richiesta di rinvio o di una questione che riguarda l'ordine dei lavori?

RAUCCI. Ho proposto di esaurire la discussione generale, rinviando l'esame degli articoli e degli emendamenti ad una prossima seduta. A questa mia proposta si è associato l'onorevole Marotta Vincenzo.

PRESIDENTE. Voglio far presente alla Commissione che questo complesso di emendamenti comporta, per alcuni di essi, anche modifiche sostanziali circa l'ammontare della spesa. Ritengo quindi che si debba tornare alla Commissione bilancio, perché si occupi ancora delle modifiche che, eventualmente, noi apporteremo con gli emendamenti stessi.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Voglio fare osservare che, per quanto riguarda gli emendamenti presentati in precedenza, sono, fin da questo momento, in con-

dizioni di poter rispondere. Per quanto riguarda invece gli emendamenti che sono stati presentati in questa sede, oggi, non sono, logicamente, in grado di poter rispondere.

Ritengo quindi utile proporre un rinvio della discussione di questo disegno di legge, per consentire al Governo di esaminare tutti gli emendamenti presentati. Non mi sembra possibile accettare il suggerimento che ha voluto dare l'onorevole Relatore, cioè di procedere all'esame dei primi articoli del provvedimento, fino a quando non si incontreranno emendamenti, perché vedo che sono stati presentati articoli aggiuntivi anche all'articolo uno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei che noi ci facessimo delle illusioni sul fatto che un rinvio ci consenta di poter poi condurre a termine l'esame del provvedimento prima delle ferie natalizie.

RAUCCI. Sono convinto che, tenendo questo incontro preventivo, in sede di Comitato ristretto, si possa arrivare, entro mercoledì prossimo, ad una rapida approvazione del disegno di legge, per quanto riguarda la nostra Commissione; avremmo poi, a disposizione, alcuni giorni per provvedere al perfezionamento della legge.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno proseguire nella discussione e di condurla innanzi nella maniera più breve e rapida dopo di che si potrà passare all'approvazione degli articoli.

CAPONI. Non credo che la discussione generale richieda molto tempo dato che avremo modo, articolo per articolo, di sostenere, ciascuno, le rispettive posizioni. Ritengo che tutta la Commissione sia d'accordo sulla urgenza e, almeno da parte nostra, verrà fatto ogni sforzo per rendere la discussione la più breve possibile. Ciò comporta, però, che — da parte del Governo soprattutto — vengano accolte alcune istanze che sono state poste.

Desidero ora soffermarmi su due o tre elementi di contenuto generale anche se essi formeranno successivamente oggetto di emendamenti presentati e di un altro emendamento che presenterò.

A me sembra innanzitutto che una questione sia stata richiamata dall'onorevole Relatore.

Quando, presso la I Commissione, venne discusso — ed ero presente — lo stato giuridico dei salariati dello Stato, si riconobbe la necessità di un aggiornamento dello stato giuridico dei dipendenti della Azienda monopoli, differenziato da quello generale dei salariati dello Stato in conseguenza del particolare ca-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

rattere industriale dell'azienda stessa, e qui sorge la domanda se il presente disegno di legge risponda appieno alla aspettativa che si era creata.

Vi è indubbiamente uno sforzo per rispondere a queste aspettative, ma, secondo noi, il provvedimento non risponde a tutte le istanze formulate dai lavoratori; di qui la necessità e la raccomandazione, che alcune istanze che vengono riproposte, sia pure in emendamenti differenti, da tutti i sindacati, possano essere accolte.

Un caso di tipo particolare che non è stato considerato e sul quale insisto è quello che riguarda il personale giornaliero; in occasione della discussione della legge 5 marzo 1961, n. 90, fu votato al riguardo un ordine del giorno nel quale furono precisati certi indirizzi generali da seguire nella elaborazione di questo nuovo disegno di legge per andare incontro a quel personale che, in quella occasione, non riuscimmo a far includere nella legge per la sistemazione a ruolo.

È cosa, questa, che a me sembra importante, non perché io sono a Perugia e mi trovo dinanzi, di conseguenza, alla situazione che constato direttamente di 300 operai ma perché ritengo si tratti di un atto di giustizia e di riparazione.

Il Consiglio di Stato stabilì con sua sentenza, fin dal 1952, che questi operai dovevano essere inquadrati nei ruoli del personale temporaneo e, quindi, nel ruolo permanente; l'articolo 21 del provvedimento in esame propone una sistemazione assolutamente incompleta per cui ritengo che il problema debba essere approfondito. Non si può accettare il criterio della esclusione di coloro che hanno superato i 45 anni ma si deve far richiamo al momento in cui doveva essere applicata quella disposizione; ma oltre questo, a me sembra giusto — ed il provvedimento non lo prevede — che all'inserimento nei ruoli organici, siano conseguiti i diritti maturati come anzianità, scatti e così via.

Altra questione che verrà discussa in sede di emendamenti ma alla quale accenno, è quella riguardante l'esistenza di personale che ancora non è nei ruoli ma che entrò in servizio assieme ad altro personale che entrò nei ruoli attraverso la qualifica di « temporaneo » allorché i « temporanei » delle agenzie furono sistemati a ruolo ed ebbero la possibilità di scegliere la residenza mentre gli altri debbono sottostare a concorsi, far domande entro due mesi e seguire altre procedure.

Chiederemo, quindi, un ruolo transitorio per le agenzie, fino ad esaurimento di questo

personale ma, se non si può arrivare a questo, si dia a questo personale almeno la stessa condizione che fu offerta ai precedenti « temporanei », quella, cioè, di poter scegliere la residenza così che possano andare dove desiderano e non dove vorrà inviarli l'Azienda monopoli di Stato. Si tratta, in tutto, di 5.600 persone.

Vorrei anche chiedere se nell'Azienda monopoli di Stato viene impiegato un sistema di lavorazione che risponde esattamente ai criteri di cui all'articolo 2100 del codice civile, infatti le operaie sono sottoposte a controllo e la produzione del tabacco deve essere pesata ogni sera. Ora in base a detto articolo deve essere prevista una maggiorazione e noi dovremo riprendere la formula in detto articolo prevista.

Queste le cose cui intendevo accennare e che svolgerò poi in sede di emendamenti.

PRESIDENTE. Desidero conoscere se vi è chi desideri parlare in sede di discussione generale, evitando di passare, però all'esame degli emendamenti.

MAROTTA VINCENZO. Ritengo utile rinnovare la preghiera di fare il più presto possibile.

RAUCCI. Sarebbe opportuno decidere se si intende nominare un Comitato ristretto o meno.

CALASSO. Desidererei avanzare una richiesta di precisazione che riguarda il finanziamento, conoscere cioè, quale è la maggiore spesa prevista. Mi pare si tratti di 4 miliardi di lire e nella relazione è detto che il Governo intende attingere questa cifra alla minore spesa per l'acquisto di tabacco. Desidererei sapere se ci si riferisce a minore spesa dovuta alla distruzione del prodotto causata dalla peronospora tabacina od a minore acquisto di tabacco estero.

ANZILOTTI, Relatore. Si riferisce a maggiore acquisto di tabacco all'estero e ad una riduzione degli oneri per il personale.

CALASSO. Si spenderà di meno perché si acquisterà di meno ma allora il fabbisogno io ritengo, che sia in aumento, il fabbisogno del Monopolio! E questo aumentato fabbisogno con quale tabacco lo si copre? Con quello della riserva?

MAROTTA VINCENZO. Per questa campagna il problema non si pone, perché la produzione italiana è un terzo rispetto a quella precedente.

CALASSO. Noi chiediamo al Governo se può confermare che il tabacco all'estero si paga di meno.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il prezzo del tabacco estero varia secondo la qualità.

CALASSO. Il tabacco estero che costa di più è quello delle varietà orientali e americane. Non riesco però a capire perché quando questo tabacco è acquistato dall'Italia, costa di meno. Noi vorremmo un chiarimento preciso da parte del Governo.

MAROTTA VINCENZO. Il problema è molto meno semplice di come lo pone l'onorevole Calasso. Per piccole quantità di tabacco, è evidente che si paga un prezzo maggiore, ma per una quantità di seicento mila quintali, cioè per i due terzi della produzione, il prezzo sarà inferiore.

Evidentemente le previsioni dei tecnici dei Monopoli sono smentite dalla realtà del mercato.

Per esperienza personale posso dire che se vogliamo acquistare una quantità di grezzo, per esempio, in Grecia, non possiamo ottenere gli stessi vantaggi che si ottengono con la Germania occidentale, dalla quale vengono fornite notevoli quantità di tabacco.

Il problema, come si vede, è talmente complesso perché tutti i dati presenti saranno smentiti dalla realtà successiva, perché quest'anno avremo una annata eccezionale e certamente non potremo prevedere che cosa avverrà e che cosa prospereranno i funzionari della Manifattura dei tabacchi.

Quella di quest'anno, comunque, potrebbe essere una esperienza utile, dalla quale si possono trarre delle conclusioni più o meno positive.

CALASSO. Altro problema che voglio richiamare all'attenzione della Commissione, è quello della riduzione del personale. Vorrei chiarimenti in proposito, e cioè: questa riduzione corrisponde alla intenzione di falcidiare le unità occupate nelle manifatture e nelle coltivazioni, o si tratta di una conseguenza della meccanizzazione?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Calasso, non posso dare dei chiarimenti precisi in questa riunione. Potrò essere più preciso nella prossima riunione.

Per quanto riguarda però il disegno di legge e, quindi, la copertura della spesa, debbo dire che non si tratta di quattro miliardi e 250 milioni, bensì di due miliardi e 850 milioni. Questo per quanto contenuto nel provvedimento presentato dal Governo. Se poi vogliamo esaminare, successivamente, altri stanziamenti con emendamenti nuovi, dovremo trovare la eventuale maggiore copertura.

Per quanto riguarda la ripartizione di questi due miliardi e 850 milioni, non vi intrattengo oggi sull'argomento, riservandomi di farlo in una successiva riunione. Per quanto riguarda invece la copertura di detta spesa, si farà fronte per l'esercizio corrente mediante stanziamenti di bilancio nel capitolo compra-tabacchi, per lo stesso esercizio.

Qui sono state fatte delle affermazioni non veritiere, per quanto concerne l'acquisto di tabacco. Si è detto, per esempio, che la spesa viene a gravare sull'acquisto di tabacco all'estero, mentre invece, secondo quanto è stato affermato dal nostro Ministero delle Finanze, l'incidenza graverebbe su tutto il fabbisogno nazionale e in questo intero fabbisogno di tabacco grezzo bisogna includere sia il tabacco di coltivazione italiana sia quello di coltivazione estera.

Quanto alla riduzione del personale, si tratta di una conseguenza diretta della meccanizzazione, della automazione dei servizi della direzione generale del Monopolio. La azienda ha carattere industriale; il che, anche con la meccanizzazione, comporterà alcune riduzioni per quanto riguarda anche la spesa.

CALASSO. Io chiedo di sapere se questa riduzione colpirà le categorie dei dipendenti che lavorano a cottimo, se, insomma, colpirà tutto ciò che è vita quotidiana dei dipendenti, degli operai, impiegati degli stabilimenti per la lavorazione dei tabacchi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Proporrei ora di rinviare alla prossima seduta l'esame degli articoli e ritengo con ciò di aderire al desiderio manifestato da diversi membri della Commissione. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (3385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine ».

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di proseguire nella esposizione della sua relazione.

GRILLI GIOVANNI. Il provvedimento venne iscritto all'ordine del giorno in previsione del fatto che si sarebbe determinato un rinvio di alcuni giorni che consentisse si evi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

tarne la rimessione in Aula. Propongo quindi di rinviarne la discussione alla prossima seduta in quanto ritengo che, per quella data, saremo in condizioni di poterlo discutere.

PRESIDENTE. L'onorevole Grilli Giovanni propone il rinvio della discussione del provvedimento alla prossima seduta che ritengo avrà luogo il giorno di martedì 12 corrente.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi (3161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi ».

Come è noto, la discussione generale ha già avuto inizio.

CURTI AURELIO, Relatore. È mia opinione che la Commissione potrebbe procedere, ove venisse modificato l'articolo 1 del provvedimento, alla approvazione del provvedimento stesso. In detto articolo, infatti, si fa riferimento all'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Si dovrebbe, al primo comma dell'articolo 128 suddetto, eliminare la parola « professionali » così che il provvedimento si rivolgerebbe esclusivamente alle prestazioni artistiche su cui ritengo vi sia la concordanza della Commissione, perché, quando si tratta di artisti, il pagamento dopo l'accertamento — pagamento che viene in ritardo — ha come risultato che gli artisti si trovano ad avere speso i guadagni — che sono guadagni saltuari — e questo crea della difficoltà. La trattenuta operata di ufficio, agevolerebbe gli stessi interessati. La legge rimarrebbe in vita per quanto riguarda gli amministratori di società per i quali, in buona parte, la legge in atto prevede già trattenute dirette. L'ampliare a tutto il sistema dei compensi degli amministratori di società, il sistema delle trattenute operate alla origine, è praticamente, il metodo per poter dare una continuità di controllo nei riguardi di questi amministratori.

Viene quindi proposto un emendamento che elimini, all'articolo 1 *sub* articolo 128, il termine « professionali » così che rimarrebbe « per prestazioni artistiche effettuate in Italia... ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Per la definizione di impresa commerciale?

CURTI AURELIO, Relatore. Rimane. È una definizione abbastanza vasta che riguarda quindi anche le imprese di ordine industriale legate ad operazioni di vendita dei prodotti.

TOGNI GIULIO BRUNO. È una dizione quanto meno imprecisa poiché mi pare sarebbero escluse le imprese che esercitano qualche altra attività, né poche sarebbero le contestazioni perché il proposto provvedimento potrebbe essere anche interpretato diversamente. È una interpretazione che escluderebbe, con la dizione « imprese commerciali », tutte le altre attività come le attività industriali di trasformazione, che non fossero direttamente e strettamente rivolte alla circolazione dei beni.

È, quindi, necessario, studiare una dizione più esplicita che non dia luogo a perplessità.

Concordo, comunque, con l'onorevole Relatore, sulla proposta di ridurre solo al settore che effettivamente abbiamo sentito considerare anche in origine come legato direttamente alla motivazione del disegno di legge dell'onorevole Ministro. Un settore che ha particolari caratteristiche e per cui si deve snellire la procedura.

Sono quindi pienamente d'accordo con il Relatore sulla necessità dell'applicazione del regolamento.

CURTI AURELIO, Relatore. A mio avviso poiché l'articolo 128 non ha dato luogo a questioni giuridiche e dato che le prestazioni anche professionali di cittadini stranieri o italiani domiciliati all'estero, finora non hanno dato luogo a discussioni, si potrebbe far rimanere quella dizione.

TOGNI GIULIO BRUNO. Sono d'accordo col Relatore.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo aderisce pienamente a quanto detto dal Relatore, infatti il Ministro Trabucchi mi ha detto che avrebbe aderito a questa richiesta, qualora fosse stata presentata.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Togni, il Governo è favorevole a che sia lasciata immutata la dizione, che mi pare di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta ».

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 40, è aggiunto il seguente comma:

« Le pubbliche amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dell'articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente ».

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

Art. 108. — « Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione ».

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

Art. 128. — « Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qual-

siasi forma corrisposti per prestazioni professionali od artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio.

Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria *B*, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;

b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera *a*) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.

Le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi, esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera *e*), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.

Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273 ».

L'articolo 255 è sostituito dal seguente:

Art. 255. — « Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500 ».

A questo articolo l'onorevole Curti, Relatore, ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere nel primo comma dell'articolo 128 - che è compreso nell'articolo 1 del disegno di legge - le parole: « professionali od ».* Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 1 comprensivo della modifica testé approvata:

« Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta ».

La lettera b) del primo comma dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 40, è aggiunto il seguente comma:

« Le pubbliche amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dell'articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente ».

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

Art. 108. — « Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione ».

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

Art. 128. — « Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi

forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio.

Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;

b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.

Le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi, esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera e), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.

Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273 ».

L'articolo 255 è sostituito dal seguente:

Art. 255. — « Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500 ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 2.

Le pubbliche amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non risulta

dimostrato che le imprese hanno operato le ritenute prescritte dai commi primo e secondo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme corrisposte nello svolgimento della specifica attività alla quale si riferisce il contributo o il premio.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 avvertendo che, per coordinamento, va cancellata la parola « professionisti »:

« Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di professionisti, artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie a favore della società finanziaria Cantieri Navali - Fincantieri (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore della società finanziaria Cantieri navali-Fincantieri ».

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato e, in sostanza, non introduce nessun elemento innovativo alla legislazione che ha regolato l'attività in questo campo dell'ente pubblico creato dallo Stato.

L'articolazione di questa organizzazione determina oggi la necessità di un provvedimento legislativo che introduca una lieve modifica nell'ambito della nostra legislazione fiscale. Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere approvato senza difficoltà dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri », con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000 ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (3355)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

L'onorevole Curti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Per quanto riguarda questo disegno di legge, occorre tener presente che la legge originaria presentata al Senato prevedeva non la duplicazione ma la quintuplicazione del canone.

In verità sui canoni demaniali non ci sono stati, nel dopoguerra, rilevanti spostamenti di cifre. Nel 1947 e nel 1949 si è avuto un adeguamento che è stato ritenuto notevolmente al di sotto della svalutazione monetaria rispetto all'anteguerra, tanto che la proposta di quintuplicare l'aumento, portava a un rapporto da uno a cinquanta rispetto all'anteguerra.

Ritengo quindi che questo disegno di legge sistemi la materia, dato il suo carattere di moderazione e dato che il provvedimento tiene conto dei seguenti punti essenziali: rimangono in vigore i canoni precedenti di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8; si tiene conto delle condizioni dell'agricoltura nell'adeguamento dei canoni e verso di essi non si possono operare aumenti.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il parere favorevole della I Commissione Affari costituzionali è altresì condizionato alla soppressione del primo comma dell'articolo 4.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Questa richiesta della I Commissione mi pare logica e credo che, quantunque non vincolante, possa essere accolta.

Quindi mi pare che su questo punto non vi sia necessità di discussione.

Non ritengo di scendere nella minuta elencazione delle varie operazioni ma sono convinto che, in relazione al fatto che il *plafond* che si tocca è stato notevolmente contenuto da parte del Senato, il provvedimento possa essere senz'altro approvato anche dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Sarebbe consigliabile un saggio rinvio della discussione anche perché mi pare che l'onorevole Ministro Trabucchi intenda intervenire nella discussione della materia.

RAUCCI. Anche noi concordiamo sull'opportunità del rinvio che risponde ad una necessità di approfondimento e che può essere fissato per la seduta di martedì prossimo.

ZUGNO. Desidererei sapere se questa duplicazione si riferisce al precedente aumento.

RAUCCI. Ripeto che l'esigenza di approfondimento esiste anche per la nostra parte pure se, in linea di massima, siamo d'accordo. Di conseguenza nella prossima riunione il provvedimento potrà essere, se del caso, approvato.

PRESIDENTE. Viene proposto il rinvio della discussione del presente provvedimento, alla prossima riunione. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (3161):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Agevolazioni tributarie a favore della società finanziaria Cantieri navali-Fincantieri » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3353):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Matteotti Giancarlo, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Sono in congedo:

Maxia e Scarlato.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI